

Non sono consentite le attività incompatibili quali industrie, allevamento di animali, impianti sportivi motoristici, depositi a cielo aperto di qualsiasi genere e tipo, insistenti sulle aree libere o di pertinenza degli edifici.

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso secondo i criteri di cui ai precedenti comma.

Art. 40

Zona «B1»: Aree urbane complete o in via di completamento

Comprende le aree in generale totalmente edificate di recente formazione, differenti dalle Zto «A», prevalentemente allocate nel centro abitato di Lipari e Canneto con corpi di fabbrica contenenti edifici con diverse tipologie.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e di nuova edificazione, nel rispetto delle norme che regolamentano gli interventi in zone sismiche, e con:

indice fondiario massimo	If	=	4 mc/mq
altezza massima filo gronda	Hm	=	7,50 ml
piani fuori terra	massimo		N° 2

È possibile raggiungere l'altezza di 9,50 al colmo del tetto nel caso di coperture a falde inclinate con pendenza del 25% che andranno realizzate con tegolati a coppi o tipo marsigliesi; entro tali vincoli è possibile avere soffitte praticabili.

Il Prg si attua attraverso interventi diretti, previa autorizzazione e/o concessione edilizia e le aree di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 27 della Ln 457/78 per la formazione dei Piani per il recupero di cui all'art. 28 della medesima legge, sono estese all'intera zona B1.

Nelle Z.t.o. B1 ai sensi dell'Art. 39 della Lr n. 19 del 31/3/1972 è possibile per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a metri quadrati 120, la densità edilizia fondiaria di mc/mq 9 con un'altezza massima comunque nel rispetto dei valori sopra indicati.

Per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a mq. 120 e non superiore a mq. 200 il volume massimo consentito è di mc 1000, con un'altezza massima comunque nel rispetto dei valori sopra indicati.

Le tipologie indicate e non prescrittive per la nuova edificazione sono edifici aggregati a schiera, in linea, e/o palazzine singole.

Art. 41

Zona «B2»: Aree urbane in via di completamento

Comprende aree urbane già in buona parte edificate, allocate per lo più nelle aree periferiche del centro abitato di Lipari, di Canneto e di Vulcano e in alcune frazioni prevalentemente occupate da case singole.

Si attua nel rispetto degli indici definiti dai PUE operanti e per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e di nuova edificazione, e con:

indice fondiario massimo If	=	2,5 mc/mq
altezza massima Hm	=	7,50 ml
piani fuori terra massimo		N° 2

Il Prg si attua attraverso interventi diretti previa autorizzazione e/o concessione edilizia.

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso dei piani interrati o seminterrati così come previste dalle vigenti disposizioni di legge.